

LO STATUTO DEL CONSORZIO DELLE SALINE DI CAPODISTRIA (1872)

KRISTJAN KNEZ
Centro di ricerche storiche
Rovigno

CDU 622.363:342(497.4Capodistria)"1872"
Sintesi
Novembre 2014

Riassunto: Nel XIX secolo l'industria del sale a Capodistria e a Pirano conobbe una rilevante fase di sviluppo. Ma per rilanciare il settore economico era necessario l'ammodernamento dell'intero comparto, in cui convivevano consuetudini che risalivano ai tempi più antichi. Le autorità austriache desideravano la stesura di uno statuto comune per i due consorzi, che avrebbe dovuto rappresentare il primo passo verso la loro fusione. La difesa gelosa dell'autonomia e l'impossibilità di trovare un denominatore comune impedirono l'aggregazione delle due realtà in un corpo unitario. Fu possibile, invece, trovare un accordo sul nuovo documento, che doveva riguardare le relazioni con i salinai e la produzione nonché regolare i rapporti tra i consorzi medesimi e il Governo.

Abstract: In the 19th century the salt industry in Capodistria / Koper and Pirano / Piran underwent a phase of development. However, to revive the economy, it was necessary to modernize the whole business sector, which was still based on customs dating back to ancient times. The Austrian authorities wanted a new common statute for the two consortia, as a first step towards their future fusion. The strenuous defence of autonomy, together with the impossibility to find a common denominator, prevented the aggregation of the two companies into a single body. Instead, it was possible to agree on a new document about the relations with the salt workers and the production as well as the regulation of any relationship between the consortia themselves and the Government.

Parole chiave: Capodistria, Pirano, saline, sale, attività economiche, XIX secolo.

Key words: Capodistria / Koper, Pirano / Piran, salt pits, salt, economic activities, 19th century.

La prima metà del XIX secolo rappresentò una stagione alquanto buona per la salinatura, attività economica tradizionale e profondamente radicata, giacché poteva contare su uno sbocco che assorbiva partite considerevoli di 'oro bianco'. Oltre alle province italiane, il sale veniva

smerciato in Carinzia e Carniola, in Croazia, nei territori dei Confini militari e in parte della Dalmazia, dal momento che le saline di Arbe e Pago non erano in grado di fornire i quantitativi occorrenti¹. All'indomani della Restaurazione, la superficie dei bacini di cristallizzazione aumentò considerevolmente e crebbe la quantità di sale prodotto. Una conseguenza fu la realizzazione di nuovi depositi, specie nel Piranese, ma anche a Capodistria, negli anni Trenta dell'Ottocento, infatti, dopo l'abbattimento del bastione Tiepolo, fu eretto il magazzino Patzowsky². Nel 1823, però, con un decreto della Camera aulica si volle contenere la produzione annuale, fissata a tre quinti di quella dell'anno precedente. I proprietari, perlopiù privati, potevano produrre esclusivamente la quantità assegnata, in base alla superficie occupata dai loro bacini di evaporazione, e avevano l'obbligo di interrompere l'attività una volta raggiunta la quota prevista. Una conseguenza della limitazione fu la chiusura delle saline di Muggia, Zaule e Servola (1829); quella restrizione non interessava però quelle del comune di Pirano, poiché, sulla base dei decreti del 1824 e 1825, la produzione divenne libera³.

Con la perdita del Regno Lombardo-Veneto, avvenuta con le due guerre risorgimentali del 1859 e del 1866, l'industria salifera istriana perse un importante mercato che storicamente assorbiva una percentuale non indifferente del bianco cristallo prodotto sulle coste dell'Adriatico orientale. Dopo il tramonto della Serenissima, il sale della penisola andava a coprire soprattutto il fabbisogno dell'Italia settentrionale inclusa nell'impero asburgico. La necessità di riconquistare quel mercato, o perlomeno quello della Venezia, divenne oggetto di discussione, anche sulla stampa capodistriana⁴. Dopo il 1842, grazie ad una limitazione meno

1 A. MENEGHINI, *Sulla condizione finanziaria delle provincie italiane tuttora soggette all'Austria, premesso un saggio sul sistema finanziario austriaco*, Torino, 1865, p. 298.

2 D. VENTURINI, *Guida storica di Capodistria*, Capodistria, 1906, p. 74, l'autore lo indica Patschiowsky. Si tratta di Albert Patzowsky, I. R. Commissario aulico per la disanima delle saline dell'Istria e della Dalmazia, L. DECARLI, *Caterina del buso. Capodistria attraverso i soprannomi – necroscopia di una città* –, Trieste, 2003, p. 527. I capodistriani lo nominavano semplicemente *Pacioschi!* Nelle carte coeve, da questi prodotte, riscontriamo il cognome Patzovszky, cfr. Archivio di Stato di Trieste (=AST), *I. R. Governo per il Litorale (1814-1850), Atti Generali* (= Governo per il Litorale, Atti Generali), b. 1682, fasc. 9/16.

3 C. A. COMBI, "Cenni descrittivi intorno alla salina d'Istria e alla relativa amministrazione", *Porta Orientale*, vol. I, Capodistria, 1857, p. 133; E. NICOLICH, *Cenni storico-statistici sulle saline di Pirano*, Trieste, 1882, p. 61-62.

4 "Per noi ha valore specialissimo quello che avviene riguardo a tale oggetto nel Regno d'Italia, dove il nostro sale ebbe già per secoli il favore delle industri popolazioni del Veneto e della Lombardia. Niuno infatti ignora, come queste abbiano sempre considerato e considerino tuttora, particolarmente nella Venezia, il sale istriano pel più adatto d'ogni altro agli usi agrarii, alla salagione del pesce, alla confezione dei foraggi

severa, si registrò un miglioramento nell'intero comparto; nell'ultimo quarto del secolo, le eccedenze, circa un sesto della produzione, venivano piazzate sui mercati balcanici, in Bosnia e in Serbia⁵.

Con il rilancio di quest'industria, si constatava che nel comune di Pirano, nonostante le flessioni registrate, la salinatura continuava a ricoprire un ruolo determinante per quella popolazione. Il Consorzio delle saline della città di San Giorgio fu costretto a chiedere l'intervento dello Stato, soprattutto in seguito alla calamità naturale che aveva investito i fondi saliferi nel Vallone di Siccirole (1896), quando cioè il fiume Dragogna era esondato devastando notevolmente l'area adibita alla produzione del bianco cristallo. Il funesto accadimento segnò la parziale fine della gestione privata delle saline⁶. A Capodistria, invece, che ugualmente invocava la partecipazione di Vienna, non si faceva mistero della crisi che stava investendo il settore⁷, che lo avviava ad un lento e graduale tramonto (l'attività fu sospesa alla vigilia della Grande guerra)⁸.

Con il ritorno dell'Austria dopo la parentesi francese, l'attività salifera capodistriana conobbe una fase di rilancio⁹. La superficie adibita

e ad altre industrie che la si coltivano. Ed è pur noto a tutti, che nei paesi stessi fu generale il lamento contro la esclusione, che poi seguiva, prima della Lombardia e più tardi nel Veneto, del nostro sale da quei ricchi mercati", in "Il sale istriano e le provincie venete", *La Provincia dell'Istria*, Capodistria, a. II, 1 gennaio 1868, n. 1, p. 66.

5 B. BENUSSI, *Manuale di geografia dell'Istria*, Trieste, 1877, p. 107.

6 Il risanamento della zona richiedeva un esborso che il Consorzio non era in grado di assicurare, anzi i lavori più urgenti avevano prosciugato le sue casse; al tempo stesso emerse la necessità di modernizzare quell'industria. Lo Stato era disposto ad intervenire solo se le saline fossero divenute di sua proprietà. Fu proposta la loro nazionalizzazione mediante l'acquisizione dei singoli fondi da parte dell'Erario, nella stragrande maggioranza di proprietà privata. Nel 1905 il podestà Domenico Fragiaco comunicò al Consiglio comunale che le saline piranesi potevano considerarsi vendute allo Stato. Seguì la trattazione con i proprietari. Gli interventi di ammodernamento interessarono solo le saline di Strugnano e di Lera, i lavori s'interruppero con lo scoppio del primo conflitto mondiale. In quella circostanza il Consorzio piranese terminò la sua esistenza.

7 "[...] l'industria salina, tanto accarezzata dal Governo, ha perduto le belle e lusinghiere prospettive di un tempo; anzi, se le circostanze non muteranno, noi vedremo dei fondamenti abbandonati prima della creazione di nuovi", N. D. B., "Il 'Taglio' del Risano", *L'Unione*, Capodistria, 9 novembre 1874, n. 3, p. 2.

8 Sebbene il quadro generale fosse bene definito, ancora pochi anni prima si auspicava di risolvare quell'attività economica. Nel 1899 nel *Memoriale delle Presidenze dei Consorzi delle saline di Pirano e Capodistria, con l'intervento dei Podestà di dette città, all'Eccelso I.R. Ministero in Vienna perchè sia provveduto alle depresse e avviliti condizioni dell'industria del sale ut intus*, evidenziava: "Gli stabilimenti salini di Capodistria e di Pirano, ove non muti l'odierno loro indirizzo, è da pronosticare, che siano condannati a sparire dalla vita commerciale della provincia; e tale indirizzo non si può mutare se non colla cooperazione dell'I. R. Governo", Archivio regionale di Capodistria (= ARC), *Consorzio delle saline di Capodistria (1872-1903)*, b. 1; una copia si conserva anche IDEM, *Archivio familiare Gravisi*, b. 40, fasc. 110b.

9 Questo era il *trend*, i lavori tesi a recuperare gli stabilimenti saliferi rimasti inattivi e/o abbandonati interessarono anche altre saline dell'Adriatico orientale; nel corso dell'inverno 1819-1820, ad esempio, ebbero inizio i lavori a Pago, cfr. Š. PERIČIĆ, "Paške solane od 1814. do 1914. g." [Le saline di Pago dal 1814 al 1914], *Prinosi za gospodarsku povijest otoka Paga* [Contributi alla storia economica dell'isola di Pago], a cura di J. Kaloper-Bakrač, Pisino-Fiume, 1988, p. 34.

alla produzione aumentò sensibilmente entro la prima metà del XIX secolo, infatti, se nel 1813 furono registrati 3065 bacini, nel 1847 essi erano 3827; fu in questa fase storica che le saline di Semedella furono dilatate in direzione dell'isola¹⁰. Nel nuovo contesto, di indubbia ascesa, alla fine del secondo decennio del XIX secolo, fu costituito il Consorzio delle saline di Capodistria¹¹. Forti di una tradizione secolare, che aveva rivestito un ruolo di primo piano nell'economia locale e non solo, anche in quel torno di tempo si ritenne doveroso rivedere lo stato in cui versavano le saline stesse, per trovare delle soluzioni convenienti, inclusi gli sforzi per migliorare la produzione¹². Sebbene non mancasse la ferma volontà di evitare un possibile declino di quell'attività, Capodistria non manifestava la vocazione salinaria tipica di Pirano, che era colta da chi la visitava¹³.

Le saline capodistriane si estendevano a ridosso dell'anfiteatro costituito dalla valle di Stagnone ed occupavano lo spazio compreso tra l'isola e la terraferma. Esse erano suddivise in dieci zone: Semedella, Gome, San Leone, San Nazario, San Girolamo, Ariol, Sermino, Fiume, Campi e Oltra¹⁴.

Nell'ultimo quarto del XIX secolo, vi erano complessivamente 218 fondamenti e 3726 bacini saliferi; in quello stesso periodo si annoveravano 620 salinai, sia uomini sia donne, e 218 casette¹⁵.

10 Z. BONIN, "Kataster koprskih solin leta 1847" [Il catasto delle saline di Capodistria del 1847], *Kronika* [Cronaca], Lubiana, ab. 54, 2006, n. 1, p. 80.

11 IDEM, "Koprške soline" [Le saline di Capodistria], *Studia Iustinopolitana. Revija Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper – Rivista della Biblioteca centrale Srečko Vilhar di Capodistria*, Koper-Capodistria, an. II, 2009, n. I, tomo I, p. 105.

12 Si veda, ad esempio, N. GALLO, *Compendio storico-tecnico-statistico delle saline dell'Istria e delle ricerche sul miglioramento del sale marino*, Trieste, 1856.

13 Un attento osservatore come Giuseppe Caprin, per esempio, nella sua descrizione di Capodistria menziona una sola volta, e fuggacemente, l'esistenza delle saline, mentre Pirano già nel titolo del capitolo la definisce "La salinarola" e dedica ampio spazio al lavoro di quanti si trovano "confinati in quella specie di palude salsa", G. CAPRIN, *Marine istriane*, Trieste 1889, p. 115 e 186-188.

14 *Lunario pel popolo di Capodistria*, 1869, Capodistria, an. II, 1868, p. 95. Cfr. anche G. GRAVISI, "I nomi locali del territorio di Capodistria", *Pagine Istriane*, Capodistria, a. IX, 1911, n. 10-11, p. 227-233. Una ripartizione più dettagliata, con l'indicazione di numerosi micro toponimi, è presente in G. PUSTERLA, *I rettori di Egidia Giustinopoli Capo d'Istria. Cronologie, elenchi, genealogie, note, appendice*, Capodistria, 1891, p. 119; A. C[HERINI], "Schematismi e organigrammi delle amministrazioni uffici enti vari di Capodistria", Capodistria [sic], 1975, p. 117 bis, dattiloscritto, copia depositata alla Biblioteca Civica "Attilio Hortis" di Trieste (R.P. 5-481).

15 "Le nostre saline", *L'Unione*, cit., 9 luglio 1875, n. 19, p. 4. A distanza di un trentennio, la forza lavoro occupata aveva conosciuto una diminuzione sensibile; nei primi anni Quaranta del secolo si registravano, infatti, 786 operai. L. M. DE VENIER, "Schizzo storico-statistico-tecnico degli stabilimenti salini di Pirano e Capodistria" (II), *L'Osservatore Triestino*, Trieste, 1 settembre 1843, n. 40, p. 157. In base ai dati tratti dal catasto delle saline del 1847 si evince che il numero dei fondamenti era rimasto invariato, diminuiti erano solo i bacini di cristallizzazione, di circa un centinaio di unità, cfr. Z. BONIN, "Kataster",

Il Consorzio delle saline di Capodistria aveva lo scopo precipuo di “provvedere colla comune concorrenza alla conservazione e prosperità dello Stabilimento salifero, di promuovere l’incremento della produzione, il miglioramento della qualità e la rendita del sale marino”¹⁶.

La stesura del nuovo statuto richiese un periodo alquanto lungo, poiché la sua redazione fu accompagnata da discussioni veementi, accompagnate da controversie. Il 12 marzo 1866 a Trieste, i rappresentanti dei consorzi delle saline di Capodistria e Pirano, rispettivamente Madonizza e Sardotsch nonché Gabrielli e Venier, incontrarono le autorità asburgiche nella sede della I.R. Luogotenenza. La riunione era finalizzata alla disamina circa la compilazione di un nuovo regolamento per i due consorzi (dal 1850 il Ministero delle Finanze aveva respinto numerose versioni separate). Entrambi facevano riferimento a quello del 1824, ma necessitava di un riesame, dovuto soprattutto alla mutata realtà legislativa, compresa quella relativa alle associazioni e all’industria. Siccome i due consorzi redassero due distinte proposte di regolamento, anziché uno solo ma valido per ambedue, fu ritenuto necessario discutere con i diretti interessati, anche perché il fine ultimo era “agevolare le mansioni dell’I. R. autorità e possibilmente migliorare le condizioni dei salinai stessi”¹⁷. Tale nuovo regolamento comune, avrebbe dovuto definire sia le condizioni sia le relazioni interne, come pure i rapporti fra i consorzi e il Governo. In realtà, oltre ad un documento unico si desiderava giungere a una fusione dei due consorzi¹⁸. Ma le due visioni diametralmente opposte, alle quali si aggiungevano le posizioni che potremmo definire ‘campanilistiche’, non permisero il raggiungimento di quel fine. Un motivo di disaccordo fu rappresentato, ad esempio, dal tipo di rappresentanza (a Pirano si voleva mantenere l’antico Collegio dei XX¹⁹), ma riguardava

cit., p. 84.

16 ARC, *Comune di Capodistria, Atti 1871*, b. 99, n. 44.

17 AST, *I. R. Luogotenenza del Litorale (1850-1918), Atti Generali (1850-1906)* (= Luogotenenza, Atti Generali), b. 214, fasc. 1/3-6, *Protocollo assunto presso l’I.R. Luogotenenza di Trieste li 12 marzo 1866 sopra le trattative pella compilazione di un nuovo regolamento pei consorzi delle saline di Capodistria e di Pirano*. Nella stessa busta si conserva l’edizione a stampa del *Regolamento disciplinare*, Trieste, 1824.

18 IBIDEM.

19 Il *Collegio de XX de’ sali* era un’istituzione che risaliva agli anni Settanta del XV secolo, era formato da venti membri, tredici patrizi e sette popolani, che dovevano necessariamente essere proprietari di fondi saliferi. Alle riunioni presenziavano i funzionari del comune o addirittura il podestà. Il Collegio aveva il compito di vendere la settima parte del prodotto che spettava al comune e i suoi rappresentanti venivano inviati a Venezia per trattare l’acquisto del sale con il *Magistrato sopra i Sali* o *Collegio del Sal*, M. PAHOR, “Solna pogodba med Piranom in Benetkami iz leta 1616” [Il contratto dei sali tra Pirano e Venezia del 1616], *Kronika*, cit., a. V, 1957, fsc. 1, p. 14. A seguito delle discussioni fatte in seno al Consorzio delle saline

anche la possibilità di ottenere dei prodotti chimici dal sale e/o da ciò che rimane dopo la sua estrazione. Uno degli scogli maggiori da superare era costituito dal tipo di rappresentanza, Pirano, infatti, si riservava il diritto di eleggere una presidenza più numerosa e desiderava presentare un nuovo sistema di votazione; a Capodistria, invece, si voleva mantenere lo *status quo*, cioè continuare con la decisione per voto personale di ogni proprietario²⁰. A bloccare i lavori fu anche lo scoppio della guerra, alla metà di giugno di quello stesso anno, contro la Prussia e il regno d'Italia.

Se la stesura di un nuovo statuto trovò concordi le direzioni dei due consorzi, lo stesso non si può affermare sul piano dell'unione delle due realtà economiche dell'Istria settentrionale. A dire il vero non era una novità; quasi vent'anni prima, una valutazione di Giovanni Domenico Piccoli, I. R. Commissario Distrettuale di Capodistria, fatta pervenire al barone Federico de Grimschitz, I. R. Consigliere di Governo e Capitano Circolare dell'Istria, evidenziava l'esistenza di evidenti difficoltà, che avrebbero impedito la fusione dei due consorzi²¹.

Nel 1869 dalla presidenza del Consorzio delle saline di Pirano, Carlo De Furegoni e Nicolò Predonzani, si rivolsero alla Luogotenenza per opporsi all'avv. Madonizza, e di conseguenza al Consorzio dei sali di

di Pirano, la presidenza giunse alle seguenti conclusioni: “[...] è soprattutto indispensabile che la Società sia retta da uno Statuto, al fine di poter convocare tutti i proprietarj che la costituiscono, e ottenere da essi quelle facultative che riuscirebbe da un lato impossibile all'attuale ristretta rappresentanza del Collegio dei XX di accedere; e che sembrerebbero dall'altra insufficiente garanzia a chi deve porsi in relazione di affari in grandiose dimensioni colla nostra Società. Egli è perciò che la sottoscritta, facendo presente all'Eccelsa Luogotenenza che nel caso attuale non trattasi che di sancire con poche modificazioni e disposizioni, che vigono da secoli, di meglio regolare e di uniformare allo spirito mutato dei tempi una Società che porta il vanto nella provincia dell'Istria per la sua importanza e pratica utilità [...]”, AST, *Luogotenenza, Atti Generali*, b. 214, fasc. 1/3-6. In una nota della presidenza del Consorzio delle saline di Pirano, del 1869, si rammenta l'autonomia dello stesso, “che da secoli sussiste indipendente, ch'ebbe sempre tutte proprie relazioni prima colla Repubblica Veneta, poi successivamente coi Governi Franco-Italico ed Austriaco, norme amministrative proprie, nessuna comunanza di forma col Consorzio di Capodistria reggendosi, quello a forma apparentemente democratica cioè per deliberato a suffragio universale dei proprietarj, mentre quello di Pirano ebbe da più secoli addietro il suo consiglio d'amministrazione sotto lo storico predicato di Collegio dei XX che ancora sussiste”, IBIDEM.

20 IBIDEM.

21 “[...] a mio parere, nulla affatto si potrebbe ragionevolmente opporre in linea politica contro la riunione in un solo consorzio dei due Consorzi Sali di Capodistria e Pirano, desiderato dall'Inclito Presidio dell'I.R. Amministrazione che però non sarebbe mai sperabile la spontanea loro riunione per quanto prudente, opportuna ed efficace fosse per essere l'insufficienza che intendessero a tal uopo di adoperare le Autorità politiche o camerali. Ed in fatti prescindendo anche dalle inveterate gare municipali fra Capodistria e Pirano, e delle ostili gelosie fra i due consorzj, egli è certo che siccome l'estensione delle saline di Pirano è settipla in confronto di quelle di Capodistria, e siccome colà vi sono oltre 200 proprietarj di saline, mentre qua vene [sic] sono appena 60, l'interesse di questi resterebbe sempre significato in un consorzio riunito, ove formerebbero una inconcludente minoranza. [...] È però ritengo assai difficile possa mai riuscire d'indurre i due consorzi alla volenterosa e spontanea loro fusione in un consorzio solo”, AST, *Governo per il Litorale, Atti Generali*, b. 1682, fasc. 9/16, lettera del 28 agosto 1847.

Capodistria, reo di aver agito con troppa libera iniziativa, mentre il compito a lui affidato (ossia a una commissione di incaricati dei due consorzi, tra cui quest'ultimo) concerneva esclusivamente la compilazione di uno statuto unitario che andasse incontro alle "recentissime mutate condizioni politiche e sociali, e della modificata legislazione". Il surricordato capodistriano, contrariamente, avrebbe, invece, proposto come soluzione la creazione di una realtà aggregata, che trovava i piranesi risolutamente contrariati, giacché:

"In quella vece quel Consorzio o la sua rappresentanza, o chi per esso, stimò meglio di dimenticare ogni legalità, e distruggendo anche la secolare individualità dei due Consorzi creare una nuova istituzione sotto il titolo di *Stabilimento salino dell'Istria*. Non fa d'uopo di lunghe dimostrazioni per convincere l'Eccelsa Luogotenenza che il Consorzio di Pirano non si adatta nè si adatterà giammai a violenza di tal natura, ch'esso vuole rispettata la propria storia ed autonomia [...]. Il Consorzio di Pirano è bensì disposto a modificare le proprie istituzioni tanto quanto possano essere comprese in un medesimo statuto con capitoli [...] ma però non può transigere nei riguardi dell'essere o non essere [...]"²².

Alla fine la fusione tanto auspicata non poté concretizzarsi; l'unico risultato tangibile fu quello di fissare degli articoli comuni per entrambi gli statuti dei consorzi, che continuarono a rimanere autonomi²³.

Statuto organico del Consorzio delle saline di Capodistria²⁴

Titolo I *Del Consorzio*

²² AST, *Luogotenenza, Atti Generali*, b. 214, fasc. 1/3-6.

²³ Quello di Pirano fu dato alle stampe, *Statuto organico del Consorzio delle saline di Pirano*, Rovigno, 1871.

²⁴ Del manoscritto, l'autore ha individuato tre copie, che si conservano: all'ARC, *Consorzio delle saline di Capodistria (1872-1903)*, b. 1, nel reparto di storia patria della Biblioteca centrale "Srečko Vilhar" di Capodistria (D/R/12208) nonché nell'AST, *Luogotenenza, Atti Generali*, b. 214, fasc. 1/3-6. Per l'illustrazione di alcuni termini specifici legati alla salinatura abbiamo fatto riferimento a: G. MANZINI-L. ROCCHI, *Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria*, Trieste-Rovigno, 1995 (Collana degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, n. 12); D. PAROVEL, *Dizionario del dialetto capodistriano*, a cura della Fameia capodistriana, Trieste, 2006; M. PAHOR-T. POBERAJ, *Stare Piranske soline* [Le vecchie saline di Pirano], Lubiana, 1963; O. LUSA, con la collaborazione di M. BONIFACIO, *Le perle del nostro dialetto*, vol. I, prima ristampa, Pirano, 2012, in particolare il dizionario p. 85-222; N. ZUDIČ, "Terminologia salinara", *El sal de Piran*, a cura di A. Apollonio-B. Bertoni-D. Milotti Bertoni-O. Lusa-F. Zudič, Pirano, 2000, p. 35-49.

Articolo 1

Il Consorzio delle saline di Capodistria è costituito da tutti i proprietari di fondi saliferi iscritti nel catasto Consorziabile in base a titolo legale di effettivo possesso.

Articolo 2

Scopo del Consorzio è di provvedere colla comune concorrenza alla conservazione e prosperità dello stabilimento, di promuovere l'incremento della produzione, il miglioramento della qualità e la vendita così del sale come tutti gli altri prodotti accessori istraibili.

Articolo 3

Il Consorzio provvede all'interesse dei singoli soci sulla base delle discipline stanziate dal presente Statuto.

Articolo 4

Il Consorzio dovrà fornire a preferenza al Sovrano Erario quella quantità di sale, che con riguardo alla superficie dello stabilimento verrà assegnata pei bisogni dello Stato, e potrà continuare nella fabbrica per la vendita all'Estero del sale di eccedenza in quelle proporzioni che verranno stanziate dal Consiglio d'amministrazione in contro alle Sovrane dispositive in relazione alla capacità degli spazi di collocamento, ed alla convenienza economica della società.

Articolo 5

L'interna libertà d'azione del Consorzio viene circoscritta da quelle disposizioni, che a tutela del Sovrano Monopolio vennero finora e verranno in seguito emanate dalle autorità amministrative dello Stato, relativamente all'apertura della fabbrica, all'incanovo del sale, così erariale come consorziale, nonché all'asportazione all'Estero del sale di eccedenza.

Articolo 6

Questo Statuto entrerà in vigore col giorno in cui, dopo ottenuta la superiore approvazione, verrà con apposito avviso pubblicato.

Titolo II

Della Rappresentanza del Consorzio e sue attribuzioni

Articolo 7

Il Consorzio è rappresentato e diretto da un consiglio di amministrazione composto da nove membri eletti fra i proprietari iscritti di saline a maggioranza assoluta di voti all'adunanza generale.

Il Consiglio elegge dal suo gremio un Presidente e due Vicepresidenti.

Il suo mandato è gratuito e triennale.

Articolo 8

Ciascun anno esce dalla carica il Presidente ed i Vicepresidenti occupano di diritto alla lor volta la carica di Presidente.

Il posto vacante di secondo Vicepresidente verrà rimpiazzato da nuova nomina del Consiglio.

Articolo 9

Al Consiglio spetta sotto sua responsabilità l'amministrazione di tutti gl'interessi sociali, nonché l'esecuzione di tutte quelle deliberazioni che verranno prese dal Consorzio. Ad esse spetta la rappresentanza della società dinanzi alle autorità e di faccia ai terzi, sia che si tratti di sostenere diritti che di rispondere d'obblighi sociali.

Esso nomina il Segretario-cassiere sopra proposta della sua Presidenza ed in seguito à concorso, nonché tutti gli altri impiegati ed inservienti che reputa necessarij.

Esso effettua gl'incassi dei danari sociali tanto dell'Erario Sovrano, che da privati, stabilisce la trattenuta a beneficio del fondo sociale a seconda dei bisogni della società, purchè non eccedente il sette per cento, stanziando annualmente il quantitativo di sale d'eccedenza da confezionarsi per conto Consorziale nonché quello delle acque madri da somministrarsi allo Stabilimento Chimico verso compenso, accorda anticipazioni ai proprietari di anno in anno per riconosciuti miglioramenti nei loro stabili nei casi stabiliti dall'Art.º 47, sorveglia le operazioni tutte relative all'incaneco del sale (Art.º 71), provvede alla vendita del sale di eccedenza entro i limiti consentiti dalle concessioni governative, provvede i proprietari all'aprirsi delle annuali campagne dei generi di vituaria [*sic*] a sostentamento dei coloni, accorda remunerazioni straordinarie ad impiegati ed inservienti del Consorzio, nonché premj ai lavoratori distinti, può disporre di un importo [*sic*] annuo non superiore ai f[iorin]i 300 per iscopi di pubblica beneficenza o di cittadina utilità. Decide della necessità ed opportunità di raccogliere tutto il Consorzio a straordinaria adunanza, rimette a quest'ultimo la deliberazione di tutti gli affari che reputa eccedere i limiti dell'ordinaria amministrazione e provvede infine anche a questi in caso di urgenza salvo di sottoporre i deliberati presi all'approvazione e ratifica della Società.

Articolo 10

La Presidenza è l'organo esecutivo del consiglio d'amministrazione.

Essa presiede alle adunanze del Consiglio, le quali saranno legali qualora s'intervengano almeno cinque dei suoi membri, i cui deliberati saranno presi a maggioranza dei voti.

Ogni atto emesso dalla Presidenza del Consiglio dovrà essere contrassegnato da due membri della Presidenza ed in assenza di un Vice-Presidente da un membro del Consiglio in sua vece.

I membri tutti del consiglio d'amministrazione dovranno avere domicilio e stabile dimora in Capodistria.

Articolo 11

Nessuno degli eletti al Consiglio d'amministrazione all'infuori di quelli che presero parte nell'ultimo triennio potrà di regola rifiutarsi dall'assumere l'incarico senza addurre legittimi motivi di scusa.

Articolo 12

Nella prima adunanza del Consorzio sarà da procedersi colle norme tracciate dall'articolo 26 all'elezione di tre membri i quali in unione al Consiglio d'Amministrazione esclusa la sua Residenza avranno a fungere da Giudizio arbitramentale appellatorio a sensi dell'Art.º 65 e seguente Titolo VII.

Anche il loro mandato è gratuito e cessa dopo il decorso di tre anni, entro il quale termine dovrà dal Consorzio rimpiazzarsi quell'individuo che per qualsiasi motivo si fosse ritirato.

Articolo 13

Non possono esser eletti a membri del Consiglio di Amministrazione e rispettivamente del Giudizio d'arbitraggio:

- a) chi non è proprietario di saline iscritto in ditta propria,
- b) chi non ha domicilio stabile in questa città,
- c) quelli che fossero in lite col Consorzio,
- d) quelli sulle cui sostanze fosse aperto il concorso
- e) quelli che per sentenza furono giudicati colpevoli di un delitto, di un azione [sic] infamante commessa per cupidigia di lucro,
- f) gl'impiegati stipendiati ed inservienti del Consorzio.

Verificandosi in alcuno degli eletti taluno degli impedimenti suaccennati, cesserà immediatamente di far parte delle cariche suddette.

Titolo III

Delle adunanze del Consorzio e della trattazione degli affari

Articolo 14

Il Consorzio si adunerà di regola nel mese di Maggio di ogni anno.

Straordinarie sedute avranno luogo qualunque volta ciò sia richiesto dagli interessi sociali (Art. 9).

Articolo 15

Tutti i Consorziati verranno invitati con apposito scritto ad intervenire alle indette adunanze ed i non comparsi si riterranno aderenti al voto della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 16

Ogni proprietario che si trovi per caso impedito, può farsi rappresentare da un altro proprietario a mezzo di un mandato in iscritto da consegnarsi alla Presidenza dell'adunanza.

Articolo 17

Rappresentanti non possono essere che proprietari, né proprietario può unire in se più d'un mandato.

Articolo 18

Si fa eccezione riguardo agli agenti di famiglia, i quali peraltro dovranno insinuare alla Presidenza il proprio speciale mandato, riferibile a tutto quello che può concernere l'interesse del Consorzio, coll'espressa facoltà di voto.

Si fa pure eccezione pei mariti riguardo alle proprie mogli, come pure per i tutori, curatori, amministratori, siccome muniti di legale mandato, quantunque essi non figurino come proprietari nel catasto.

S'intende che la rappresentanza di un agente non può estendersi che ad un solo proprietario, quantunque agente fosse di più proprietari o di una ditta comprendente più membri.

Articolo 19

Sarà legale la seduta, se gl'intervenuti rappresenteranno la metà dei voti che spettano all'intero Consorzio per disposto dall'Art. 25.

Non raggiungendosi però nella prima convocazione il numero legale verrà indetta

nuova adunanza che sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 20

L'apertura della seduta sarà dichiarata dal Presidente ed in sua vece da uno dei Vicepresidenti ed in caso di loro impedimento da un membro del Consiglio.

Articolo 21

La circolare d'invito traccierà l'ordine degli oggetti da trattarsi che dovrà essere esattamente osservato.

Articolo 22

Enunciato il complesso delle cose da trattarsi si darà lettura del Protocollo dell'ultima tornata e si passerà poscia per ordine alla trattazione degli oggetti accennati nella circolare.

Articolo 23

Nelle adunanze del Consorzio la votazione segue per "Si" e per "No" in tutti gli oggetti da trattarsi e per ischede da consegnarsi al banco della Presidenza se si tratti d'elezioni.

Articolo 24

Perché una decisione sia valida è necessaria la maggioranza assoluta di voti dei comparsi seconda le norme dell'Art. susseguente.

Articolo 25

La votazione avrà luogo in ragione di proprietà, in maniera che i possidenti da un cavedino²⁵ sino ai venti abbiano un voto, dai 21 ai 40 due voti e così di seguito fino a 200 cavedini, non accordandosi al proprietario un numero di voti maggiore di dieci, numero nel caso che rappresentasse con mandato un altro [*sic*] proprietario.

Articolo 26

Nel caso di nomina per ischede i voti si calcoleranno secondo il numero delle

²⁵ Il *cavedin* è il termine dialettale per definire i bacini di cristallizzazione, il suo utilizzo è attestato in tutte le località istriane produttrici di sale e pure a Chioggia, per indicare il muretto che circonda la salina.

persone intervenute senza riguardo alle proporzioni del possesso, e dovrassi ottenere la maggioranza assoluta di uno oltre la metà dei comparisi.

Articolo 27

Dato il caso che nella votazione per ischede non fosse conseguita nel primo spoglio la maggioranza assoluta, allora si ripeterà l'esperienza, e nello spoglio si avrà riguardo alla maggioranza relativa la quale legitimerà la votazione.

Articolo 28

Per lo spoglio delle schede e la verifica delle nomine il congresso delegherà da suo seno due fiduciarj, onde assistere la Presidenza e rendere più sollecita l'operazione.

Articolo 29

Il Segretario-cassiere dovrà tenere intorno alle adunanze un verbale nel quale saranno in compendio ad indicarsi le più importanti opinioni manifestate sull'argomento trattato, ed i risultati della votazione.

Articolo 30

Il protocollo verrà firmato dal Presidente, da un membro nominato dal Consorzio e dal Segretario.

Articolo 31

Qualora fosse taluno che intendesse di fare qualche proposta estranea alla materia contemplata nell'ordine del giorno ne avrà il diritto, tostochè quello sia stato esaurito.

Articolo 32

Dietro l'enunciata proposta il Presidente chiederà il voto per alzata e seduta al congresso, se intenda o no trattarsi sulla medesima dichiarandola d'urgenza, mentre in caso diverso verrebbe rimessa alla prossima riunione generale.

Articolo 33

Rimarrà poi libero a ciascun proprietario indipendentemente dall'ordine del giorno d'interpellare la Presidenza del Consiglio su fatti relativi alla sua rappresentanza e gestione.

Articolo 34

Mozioni e proposte tendenti ad introdurre riforme o modificazioni del presente Statuto dovranno insinuarsi alla Presidenza del Consorzio coperte da firme che rappresentino una decima parte dei voti del Consorzio. La trattazione su di esse dovrà essere in qualunque caso rimandata alla prossima riunione ed ogni deliberazione sarà valida purchè presa a maggioranza di uno oltre la metà dei voti dell'intero Consorzio.

Articolo 35

Se la gravità delle materie esigesse lunghe discussioni, il Preside potrà aggiornare a termine convenevole la seduta. Basterà il suo semplice annunzio a voce senz'uopo di apposita circolare.

Titolo IV ***Dei Proprietarii***

Articolo 36

Ogni proprietario di saline dovrà notificare alla Presidenza in apposita istanza scritta tutti i movimenti avvenuti nella sua proprietà in causa di acquisti, vendite, divisioni, crediti, successioni, ecc. esibendo ad ispezione i relativi originali documenti i quali dopo praticate le dovute annotazioni saranno a lui restituiti.

Frazioni di cavedino non potranno costituire una proprietà indipendente, né come tali verranno accettate per la registrazione nel catasto.

Articolo 37

Egli dovrà pure indicare annualmente in Marzo tutti i cambiamenti di salinari, dichiarando il nome, cognome e paternità di tutti gl'individui da lui destinati alla coltura d'ogni fondamento²⁶, e l'ubicazione di questo all'effetto di compilare con tutta esattezza [*sic*] il catasto.

Articolo 38

È interdetto ai proprietarj di notificare come salinaro chi non coltiva personalmente lo stabile per sostituirvi altro lavoratore. Nel caso di contestazione l'amministrazione sociale riconoscerà come salinaro quello che sarà come tale iscritto nel catasto.

Articolo 39

Ai proprietarj non sarà permesso di alterare l'attuale disposizione dei loro fonda-

²⁶ Il *fondamento* è il possesso salifero.

menti, spostando argini, chiudendo od aprendo nuovi acquedotti, trasportando calii²⁷ ecc. senza chiedere il previo assenso dal Consiglio d'amministrazione, il quale trovando opportuno il lavoro l'accorderà, facendo annotare gli eventuali cambiamenti anche nella mappa generale.

Articolo 40

Il proprietario che vorrà licenziare il proprio salinaro dovrà ricercare l'atto di disdetta entro il mese d'Ottobre presso l'Ufficio della Presidenza, la quale ne farà praticare la debita intimazione.

Articolo 41

All'aprirsi della campagna ed eventualmente anche in corso di fabbrica dovrà ogni ditta ripartire fra i suoi salinari la quota ed essa fissata nel riporto parziale tanto sugli assegni erariali quanto su quella quantità di eccedenza che fosse stata stanziata dal Consiglio d'amministrazione (Art. 9).

Articolo 42

Ogni proprietario dovrà pagare ai suoi salinari la giusta metà delle vendite, depurate da tutte le spese che per consuetudine o per private convenzioni risultassero riconosciute per comuni.

Ogni credito del proprietario verso il colono per sovvenzioni fatte relative alla coltivazione dello stabile ed al di lui sostentamento, avrà la preferenza in confronto di ogni altro credito di terze persone e perfino d'ogni atto di sequestro ed esecuzione.

Articolo 43

I lavori di riconosciuta necessità ad un fondamento o ad un serraglio, dovranno eseguirsi dai rispettivi proprietari sopportando la spesa in relazione all'azione rispettiva, mentre sopra reclamo degli interessati verranno diffidati dalla Presidenza i renitenti a dar mano all'opera entro un termine definito, scorso il quale infruttuosamente, sarà fatto eseguire il lavoro dalla Presidenza dal fondo sociale e la spesa col relativo interesse prelevata sul prossimo pagamento del sale.

Articolo 44

I lavori stanti a carico dei proprietari sono i seguenti:

1°. La costruzione e riparazione delle case di saline,

²⁷ Il *calio* è un'apertura con portella attraverso la quale filtra l'acqua salata proveniente dal mare oppure dai canali.

- 2°. Ogni alzamento di terreni che sia più che una semplice livellazione,
- 3°. Il trasporto di terra ove abbisogni di questa per livellazioni.

Articolo 45

I lavori da eseguirsi dai proprietari in concorrenza dei salinari sono:

- 1°. L'escavo dei fossati e dei libadori²⁸ dividendo per metà la spesa,
- 2°. La rinnovazione ed il trasloco dei zornadori²⁹, e qualunque altro lavoro d'intavolatura, nel qual caso il proprietario fornirà il materiale ed il colono presterà la mano d'opera necessaria,
- 3°. La costruzione ed il riattamento dei calii da eseguirsi dal proprietario in cui il salinaro dovrà prestare la sua mano d'opera personale.

Articolo 46

In tutti i lavori di spesa promiscua dovrà il proprietario anticipare la somma occorrente addebitando il salinaro della metà dell'importo, che gli tratterà quindi sulla vendita colonica dell'anno medesimo.

Articolo 47

Manifestandosi in uno stabile di un solo proprietario, e dove vi sia promiscuità, la necessità di un lavoro che sia di manifesto vantaggio per il prosperamento di quel possesso, sia che si tratti di innalzamenti o regolazioni di terreni, che di scavi di fossi, trasporti di calii, rifabbriche o restauri d'importanza nelle case, potranno le parti interessate, eventualmente anche i coloni, ove per legge o per convenzione fossero chiamati a concorrenza, rivolgersi con domanda scritta all'Ufficio della Presidenza, chiedendo che il lavoro sia fatto eseguire dietro rilievo a mezzo di pubblica asta col danaro sociale, salvo di trattenere gl'importi relativi sul prossimo danaro del sale col relativo interesse del sei per cento [*sic*] distribuendone ad ogni singolo la tangente che gli spetta. Il Consiglio d'amministrazione ove i mezzi di cassa e la convenienza lo permettano e l'impotenza di tutti o taluno dei petenti sia giustificata, potrà accordare la concessione, e questo credito della società godrà la preferenza sopra qualunque altra pretesa venisse accampata sulle rendite del concessionato.

Articolo 48

Nel caso che un fondamento sia diviso fra più proprietari, avrà di regola luogo la scelta del salinaro per parte del proprietario maggiore. Nel caso d'insinuazioni da parte di un comproprietario, resta stabilito che non raggiungendo la proprietà minore la quin-

²⁸ Il *libador* è il canale principale tra due file di bacini di cristallizzazione attraverso il quale viene scaricata l'acqua di rifiuto della salina.

²⁹ *Zornador* (o *zorno*) è la pompa a mano in uso nelle saline.

ta parte della proprietà complessiva, il diritto resta riservato al maggior proprietario, diversamente venga aggiudicato a ciascuno dei proprietari in relazione alla rispettiva proprietà.

Articolo 49

Nel caso di eguale comproprietà ognuna delle parti avrà diritto di nominare il salinaro e di tenerlo per tre anni consecutivi.

Titolo V ***Dei salinari***

Articolo 50

Sarà dovere dei salinari di tenere in perfetto ordine i fondi salini affidati alla loro coltura, non ammettendo per tutto il tempo dell'anno quei lavori e quelle cure, che vengono additate dai migliori metodi praticati sinora o da quelli che potrebbero essere suggeriti dai progressi della scienza e dell'arte, ma per meglio predisporre i fondi che per migliorare ed aumentare il prodotto.

Articolo 51

A tal fine avranno a porre particolare attenzione alla separazione delle acque madri, le quali dovranno essere conservate in apposite vasche per quell'eventuale impiego, che credesse farne il Consiglio d'amministrazione (Art. 9) e verso un compenso da stanziarsi da questo.

Articolo 52

Non sarà loro permesso di alterare l'attuale disposizione del fondamento nei suoi riparti nei dipendenti terreni di servizio, nell'uso delle acque, e dovranno vegliare affinché da terzi non vengano inferiti danni od imposte particolari, servitù al medesimo.

Articolo 53

I salinari che fossero negligenti nell'osservanza dai summenzionati articoli e che non si arrendessero agli eccitamenti dei loro padroni e della Presidenza saranno puniti con una multa di un fiorino a dieci a vantaggio della pia casa di ricovero e col far eseguire a loro carico gli adattamenti precisati superiormente colla rifusione del danno recato al proprietario riconoscibile da periti in arte e secondo le circostanze, anche coll'immediato licenziamento che dovrà peraltro seguire dietro ordine della Presidenza dopo opportuna rilevazione del fatto apposto al salinaro.

Articolo 54

Salinari colti in contravvenzione di finanza per trafugamento di sale, saranno casati dal ruolo dei salinari iscritti da uno fino ai tre anni a norma dell'importanza della contravvenzione.

Quei capi salinari che prendessero al lavoro simili trafugatori si renderanno egualmente responsabili delle contravvenzioni che questi ultimi fossero per commettere.

Articolo 55

I salinari non potranno licenziarsi dai padroni che nell'istessa guisa precisata nell'Art.º 40 pei proprietarj.

Articolo 56

Ogni capo salinero dovrà essere presente allo scarico del proprio sale ed assicurarsi dell'esattezza degli scandagli e del numero delle misure a toglimento di equivoci e reclami.

Articolo 57

I lavori incombenti esclusivamente ai salinari oltre a quelli già accennati sono in particolare:

- a) La livellazione dei terreni in generale e dei cavedini in ispecie in autunno e nella primavera,
- b) L'apprestamento dei fanghi, la riparazione di tutti i secondali³⁰, dei morari³¹, dei capezzali³² [*sic*], delle mezzarole³³ e la loro manutenzione,
- c) Lo spurgo dei fossi e terreni dalle erbe nocive,
- d) La manutenzione delle lide³⁴,
- e) La buona conservazione delle case che servono all'abitazione ed al collocamento del sale.

Articolo 58

Nel caso di promiscuità di terreni, secondali o di fossi, i lavori ordinari incombenti dovranno essere sostenuti dai rispettivi salinari in proporzione alla propria quota di stabile.

30 *Secondal* è l'argine tra il bacino in cui viene immessa l'acqua per la prima volta e il bacino ove si registra la prima evaporazione

31 I *morari* sono i bacini in cui avviene l'evaporazione; a Pirano vi si distingueva il *moraro del fossado* (prima evaporazione) e il *moraro de meso* (seconda evaporazione).

32 Si pensa al capezzale, in vernacolo *cavasal* o *cavesal*, cioè un argine.

33 Da *mesarola*, argine tra i bacini di cristallizzazione.

34 La *lida* è un canale vicino ai *servidori*, bacini minori in cui ha luogo la quinta fase dell'evaporazione.

Articolo 59

Stà ad esclusivo carico dei salinari la provvisione delle arti e strumenti necessari alla confezione del sale compreso l'apparecchio mobile dei zornadori.

Ripetute mancanze a questa prescrizione daranno diritto al proprietario di chiedere l'allontanamento in qualunque tempo del salinaro, e di farsi risarcire dei danni sofferti.

Titolo VI ***Del fondo sociale***

Articolo 60

Il fondo sociale risulta dalla trattenuta sull'annuale rendita del Consorzio che i proprietari dietro ingiunzione del Consiglio di amministrazione (Art. 9) rilasciano onde far fronte alle spese che concernono l'intero stabilimento non escluso il diritto al Consorzio di crearsi un fondo di riserva per eventuali straordinarietà.

Articolo 61

Le spese che vanno a carico del fondo comune sono:

- a) La manutenzione e la rinnovazione di tutti gli argini frontali.
- b) L'erezione ed il restauro della parte esterna delle piattaforme o salarj, siccome parte consecutiva dell'argine,
- c) Lo scavo dei canali,
- d) L'immagazzinaggio del sale dai fondamenti ai magazzini di deposito, ma unicamente in via di anticipazione da essere prelevata sul complessivo prezzo riscuotibile dal Sov.[rano] Erario e rispettivamente sulle parziali quote di ogni singola ditta, indi,
- e) gli stipendj e le remunerazioni agli impiegati del Consorzio, nonchè gli assegnamenti per iscopi di utilità cittadina o di beneficenza,
- f) Le indennità per ispese d'Ufficio,
- g) La pigione dei locali d'Ufficio e la manutenzione ed eventuale pigione dei magazzini di collocamento del sale consorziale.

Articolo 62

Per la recensione dei conti si nomineranno dal Consorzio annualmente nella seduta ordinaria due revisori, che potranno essere rieletti.

Articolo 63

Se per avventura l'interesse del Consorzio richiedesse di prendere a mutuo

una qualche somma, di alienare uno stabile consorziale, di aggravare la società con una trattenuta maggiore del 7 p%, o di combinare alcun'altra straordinaria operazione di ordito, ciò dipenderà da uno speciale deliberato del Consorzio che sarà valido ed obbligatorio per tutti i componenti la società se preso a maggioranza assoluta di voti dall'intero Consorzio secondo le norme dell'Art. 25.

Titolo VII

Delle vertenze fra proprietario e salinaro

Articolo 64

Tutte le differenze fra un proprietario e l'altro, e fra proprietari e salinari in oggetti sui quali dispone il presente Statuto saranno decise dalla Presidenza del Consiglio in prima, ed in seconda ed ultima istanza dal Giudizio arbitramentale appellatorio eletto come all'Art. 12.

Articolo 65

Le differenze sopradette riferibili in particolar guisa ai lavori interni di uno o più fondamenti esistenti in comunione, al servizio delle acque promiscue, alla riparazione degli argini divisorj e tramezzati e così discorrendo, ed inoltre alla legalità dei praticati escomj, alle sovvenzioni in corso di fabbrica, alla conclusione finale dei conti, all'incongruo ed illegale trattenimento della mercede in forza di titoli di genere diverso, dipendente, come si è detto nell'Art. anteriore, dal Giudizio della Presidenza del Consiglio, verranno dedotte presso il segretario cassiere, il quale avrà l'incombenza di rilevare in apposito protocollo ogni circostanza dell'insorta differenza per indi rassegnarla alla Presidenza.

Articolo 66

La Presidenza citerà le parti ed avute, in quanto fosse per accorrere, più precise indicazioni sulla vertenza, pronunzierà la relativa sentenza motivata, che dovrà avere forza obbligatoria.

Articolo 67

La parte che se ne tenesse aggravata, dovrà nel termine di otto giorni dall'intimazione della sentenza insinuare l'appellazione con unito contemporaneo gravame all'Ufficio della Presidenza, la quale lo rimetterà al Giudizio arbitramentale appellatorio per la definitiva decisione, non soggetta ad ulteriore reclamo.

Articolo 68

Se la decisione importasse un risarcimento o spesa per sopraluoghi [*sic*] od altro di consimile, la parte soccombente vi si dovrà prestare all'istante, o in caso contrario sarà autorizzata la Presidenza a farne la relativa trattenuta sul prossimo pagamento del sale.

Articolo 69

Nel caso che insorgesse differenze fra il Consiglio d'amministrazione e gli appaltatori di opere sociali, esse si rimetteranno ad un Giudizio arbitrale a senso del capitolo 27 del giudiziale Regolamento.

Titolo VIII

Dell'immagazzinamento del sale

Articolo 70

Le Disposizioni per l'incanevo³⁵ Sali procederanno di pieno accordo tra l'autorità di finanza e la Presidenza del Consiglio conciliando i reciproci riguardi dell'uno e dell'altro.

Articolo 71

Sarà mansione del Consiglio d'amministrazione di rilasciare un suo incaricato i mandati di barcajuoli³⁶ del sale dalle case ai magazzini di deposito dietro i presi concerti a senso dell'art. precedente.

Articolo 72

Così pure veglierà il Consiglio a che i salinari ottemperino al Disposto dell'art. 56.

Articolo addizionale

Non esistendo attualmente per le Saline di Capodistria uno stabilimento

35 Per l'operazione d'immagazzinamento del sale si utilizza il termine veneziano *incanevar*, cioè riporre in *canova*, in cantina, usuale dai tempi della Serenissima, G. BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, 1856, p. 333; nel contratto del sale del 1783, ad esempio, si indica che "Tutto il Sale [...] doverà essere in pubblico consegnato, ed Incanevato a tutte spese private, come sempre si è praticato", F. BONIN, "Piranske solne pogodbe (1375-1782)" [I contratti del sale piranesi (1375-1782)], *Viri* [Fonti], Lubiana, vol. 33 (2011), p. 123. In Istria, però, i salinai usavano generalmente *incanovo* (piranese), che deriva ugualmente da *cànova*, E. ROSAMANI, *Vocabolario giuliano*, Bologna, 1958, p. 487.

36 Erano i conducenti dei *barchini*, piccole barche dal fondo piatto usate per il trasporto del sale dalle saline ai magazzini.

chimico, quale è accennato all'art. 9 le disposizioni relative a questo, contenuto in esso articolo, e il riferimento di cui all'art. 51 non entreranno in vigore che pel caso dell'istituzione di una consimile industria.

Dalla Presidenza del Consorzio Sali di Capodistria 4 Aprile 1872

P. Longo m.p. Pres.
A. Bratti m.p.
G. de Madonizza m.p.

Nº. 6583

Il presente Statuto organico del Consorzio delle Saline di Capodistria dei 4 Aprile 1872 N. 28 fù [sic] approvato dall'Eccelso I.R. Ministero delle Finanze in Vienna mediante suo dispaccio 14 Maggio 1872 N°. 12279.

Dall'i.r. Direzione delle Finanze
Trieste li 10 Giugno 1872

Francesco Grassi de Burgstein m.p.
I.R.º. Cons. aul.º e Dirett.º delle finanze

Appendice

Nel 1872, i proprietari delle saline capodistriane erano sessantadue, nella stragrande maggioranza residenti nella città di San Nazario; essi erano³⁷:

Proprietario	Località
Amministrazione Demaniale	Capodistria
Almerigotti Francesco	Capodistria
Almerigotti Eredi	Trieste
Barega Eredi Giuseppe e Cristoforo	Capodistria
Baseggio Giorgio	Capodistria
Baseggio Pietro	Capodistria
Belli D.r Cristoforo	Capodistria

³⁷ ARC, *Comune di Capodistria, Atti 1872*, b. 108, n. 1496. È interessante cfr. l'elenco di vent'anni prima, per attestare la continuità di buona parte dei proprietari, nonché la presenza di nomi che successivamente non compaiono più, IDEM, *Atti 1852*, b. 30, n. 1926 o i nominativi presenti nel catasto nel 1847, pubblicati da Z. BONIN, "Kataster", *cit.*, p. 89.

Belli Sorelle	Capodistria
Del Bello Pietro	Capodistria
Bergamasco Domenico	Trieste
Bontempelli Orsola	Capodistria
Bratti Andrea	Capodistria
Brutti Enrico	Capodistria
Brutti Ferdinando	Capodistria
Brutti Fratelli	Capodistria
Cadamuro Bortolo	Capodistria
Cadamuro Fratelli	Capodistria
Capitolo Reverendissimo	Capodistria
Chiesa Concattedrale	Capodistria
Cobol Fratelli	Capodistria
Condorich Eredi	Capodistria
Corazza Benedetto	Capodistria
Demori Domenico	Capodistria
Demori Eredi	Capodistria
Divo Eredi	Capodistria
Descovich Antonio	Moschenizze Capodistria
Gavardo Antonio	Capodistria
Gavardo Eredi	Capodistria
Genzo Giovanni	Capodistria
Giovannini Eredi	Capodistria
Godigna Giacomo	Trieste
Gravisi Antonio	Capodistria
Gravisi Giannandrea	Capodistria
Gravisi Sigismondo	Capodistria
Gorzalini Eredi	Capodistria
Longo Pietro	Capodistria
Lugnani Giulio	Trieste
Madonizza Antonio Eredi	Capodistria
Madonizza Giovanni	Capodistria
Madonizza Nicolò	Capodistria
Manzini Eredi	Capodistria

Marsich Giammaria	Capodistria
Marsich Angelo	Trieste
Marsich Eredi Domenico	Capodistria
Marsich Eredi Nazario	Capodistria
Ospitale Civico	Capodistria
Norbedo Giulio	Capodistria
Migliorini Nicolò	Capodistria
Parrocchia olim Decanato	Capodistria
Parovel Andrea	Capodistria
Petronio Giacomo	Pirano
Paccanoni Vittoria	Capodistria
De Rin Nicolò	Trieste
Sardotsch Paolo	Capodistria
Sandrin Giovanni	Capodistria
Simeoni Eredi Carlo	Capodistria
Tossich Antonio	Trieste
Del Tacco Teresa	Capodistria
Totto Bortolo	Venezia
Totto Orsola	Capodistria
Totto Eredi Giovanni	Capodistria
Zarotti Mansioneria	Capodistria

SAŽETAK: *STATUT KONZORCIJA KOPARSKIH SOLANA (1872.)* - U 19. stoljeću industrija soli je u Kopru i Piranu doživjela fazu razvoja, ali u drugom dijelu stoljeća, nakon što je Austrijsko carstvo izgubilo Lombardiju i Veneto, nestalo je važno tržište. Rasprave koje su pokrenute nakon 1866. odnosile su se na mogućnost povratka tog proizvoda u sjevernu Italiju, ili barem u Veneto. Ovoj je privrednoj grani, međutim, bila potrebna modernizacija koja bi zahvatila cijeli proces proizvodnje, jer su još bili na snazi neki običaji iz prijašnjih vremena. Austrijske vlasti su željele uvesti zajednički statut za oba konzorcija, kao prvi korak prema njihovom spajanju. Novi tekst trebao je nadomjestiti prijašnji iz 1824. i odražavati novonastale političke i društvene promjene, kao i drugačije zakonodavstvo koje je uvedeno unutar Habsburške monarhije. Sastavljanje statuta se otešlo, bez da se postigne neki konkretan rezultat, dok je Ministarstvo financija odbacilo brojne odvojene verzije. U Trstu su se 1866., u sjedištu Namjesništva za Austrijsko primorje, susreli predstavnici dvaju konzorcija s austrijskim vlastima kako bi raspravili način sastavljanja samog statuta, zajedničkog za oba privredna subjekta. Ljubomorna obrana autonomije i nemogućnost pronalaženja zajedničkog interesa one-

mogućile su njihovo spajanje u jedinstveno tijelo. Između Pirana i Kopra proizašli su veoma različiti stavovi, a neke točke, kao na primjer vrsta zastupanja ili mogućnost dobivanja kemijskih proizvoda od soli i/ili od onoga što ostaje nakon njegove berbe, postale su predmet žustrih rasprava. Otpori su postepeno savladani i postignut je dogovor o novom dokumentu koji je trebao urediti odnose s radnicima u solanama i proizvodnji te one između konzorcija i Vlade. Statut Konzorcija koparskih solana, kojeg čini 72 članka i još jedan dodatni, usvojilo je 14. svibnja 1872. c. i k. Ministarstvo financija u Beču.

POVZETEK: *STATUT KONZORCIJA KOPRSKIH SOLIN (1872)* - V 19. stoletju je industrija soli v Kopru in Piranu doživela obdobje razvoja. Vendar je v drugi polovici devetnajstega stoletja z izgubo Lombardsko-beneškega kraljestva izginiolo pomembno tržišče. Razprave, ki so se začele po letu 1866, so se osredotočile na možnost vrnitve tega proizvoda v severno Italijo, vsaj v Veneto. Ta gospodarska panoga pa je potrebovala modernizacijo, ki bi zajela celotni sektor, saj so bili še živi običaji, ki so segali zelo daleč nazaj. Avstrijske oblasti so si prizadevale za pripravo skupnega statuta za oba konzorcija, ki bi moral predstavljati prvi korak k njuni združitvi. Novo besedilo bi moralo nadomestiti tisto iz leta 1824 in upoštevati spremembe, do katerih je prišlo na politični in družbeni ravni, pa tudi spremenjeno zakonodajo, uvedeno v habsburški monarhiji. Sestavljanje statuta se je zelo zavleklo, do kakšnega konkretnega rezultata ni prišlo, Ministrstvo za finance pa je številne ločene različice zavrnilo. Leta 1866 so se v Trstu na sedežu Namestništva za Primorsko predstavniki obeh konzorcijev srečali z avstrijskimi oblastmi, da bi se pogovorili glede urejanja samega statuta, skupnega obeh gospodarskima enotama. Ljubosumno varovanje avtonomije in nezmožnost najti skupni imenovalec sta preprečila združitev obeh enot v skupno telo. Med Piranom in Koprom so vzniknila zelo različna stališča, nekatere točke so bile predmet burnih razprav, kot na primer vrsta zastopanja ali možnost pridobitve kemijskih proizvodov iz soli in/ali iz tistega, kar ostane po njenem pridobivanju. Ovire so bile polagoma premagane in bilo je mogoče doseči soglasje o novem dokumentu, ki je moral vključevati odnose s solinarji in proizvodnjo, pa tudi urejati razmerja med konzorciji in vlado. Statut Konzorcija koprskih solin, ki je sestavljen iz 72 členov in enega dodatnega, je 14. maja 1872 sprejelo ces. Ministrstvo za finance na Dunaju.